



REGOLAMENTO BANCA ORE

Allegato a Regolamento Organico del Personale
Dipendente e di Organizzazione degli uffici e Servizi
(Prima Applicazione)

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL Consiglio di Amministrazione N. 89 DEL 09/08/2021

Premessa

In riferimento a quanto previsto dall'art. 26 del CCNL FISE-Assoambiente (Banca delle ore), atteso che è attribuita alla contrattazione aziendale di secondo livello la facoltà di istituire la Banca delle ore e di disciplinarne integralmente il funzionamento, con particolare riguardo sia alla tipologia e alla quantità di ore da accreditare sia ai criteri e alle modalità di fruizione delle stesse, con il principale obiettivo di snellire la flessibilità degli orari senza creare difficoltà all'azienda, si stipula il seguente accordo tra la S.R.R. ATO 7 Ragusa S.C.p.A. e le OO.SS. firmatarie del CCNL applicato presenti in azienda.

Art. 1 – Orario di lavoro

L'orario di lavoro, così come stabilito dal CCNL, dai regolamenti aziendali e da eventuali accordi aziendali, è il punto di riferimento per l'esatto computo dell'orario mensile.

Le prestazioni di lavoro straordinario e supplementare sono tutte quelle rese oltre l'orario di lavoro, effettuate previa autorizzazione dei diretti responsabili aziendali.

Art. 2 – Conto individuale del lavoratore

A ciascun lavoratore che aderisca alla banca delle ore viene intestato un conto individuale su cui potrà immettere o prelevare ore se in positivo.

La fruizione delle ore accantonate avviene previa autorizzazione del diretto responsabile, a seconda delle necessità personali e di servizio.

Il saldo a credito delle ore viene evidenziato nei prospetti paga mensili.

Le ore di straordinario feriale da inserire nella banca delle ore saranno quelle prestate oltre le 10 (dieci) ore annue.

Art. 3 – Stipula e recesso

L'adesione alla banca delle ore e l'eventuale recesso devono risultare per iscritto, ed hanno validità dal primo giorno del mese successivo alla richiesta.

Il periodo di riferimento del conto si basa sull'anno solare.

Art. 4 – Utilizzo del conto

Rappresentano quote significative, ai fini dell'accREDITAMENTO orario sul conto della Banca delle Ore, le frazioni superiori a 1 (uno) minuto.

Anche il personale part-time può aderire all'Istituto della Banca delle Ore, utilizzando le ore supplementari effettuate.

Le ore accantonate restano a disposizione per essere utilizzate entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di maturazione.

Il valore minimo di prelievo è pari a 30 minuti giornalieri, ferma restando la possibilità di prelevare la giornata intera, previa autorizzazione del diretto responsabile per tramite dell'Ufficio del Personale.

La fruizione delle eccedenze orarie non deve, in ogni modo interferire con la programmazione delle ferie, nel rispetto di quanto previsto dal CCNL e dalle esigenze organizzative.

Art. 5 – Riposi Compensativi

La fruizione delle ore accantonate deve tenere conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio.

Le richieste delle ore, se superiori a 3 (tre), devono essere effettuate almeno 1 (uno) giorno lavorativo prima della fruizione delle stesse, attraverso la modulistica aziendale in uso, ed essere autorizzate.

In casi del tutto eccezionali e di comprovata urgenza, l'Azienda può approvare richieste effettuate oltre il termine predetto.

L'Azienda può differire, inoltre, il periodo individuato per la fruizione delle ore accantonate, qualora si verificassero particolari situazioni di difficoltà organizzative derivanti da assenza di personale non prevedibili.

Art. 6 – Disposizioni varie

Nei confronti dei dipendenti che non aderiscano alla Banca delle Ore trova applicazione quanto previsto dal CCNL.

Art. 7 – Norme finali e conclusive

L'andamento della Banca delle Ore viene monitorato al fine di favorirne l'utilizzo, individuando eventuali modalità aggiuntive ad integrazione del presente regolamento.

Il presente accordo riveste carattere sperimentale e le parti si impegnano a verificarne e confermarne la validità al termine dell'anno solare successivo a quello di entrata in vigore, ferma restando una verifica intermedia congiunta a 6 (sei) mesi dall'entrata in vigore del presente accordo.

Il presente accordo trova applicazione sin dal momento della sottoscrizione.

Art. 8 – Rinvio a norma transitoria

Per le eventuali situazioni di debito/credito orario dei dipendenti precedenti la sottoscrizione del presente accordo, trova applicazione quanto previsto all'art. 31 del Regolamento Organico del Personale dipendente e di Organizzazione degli uffici e dei servizi a cui il presente accordo è allegato.